

Roma, 16 maggio 2012

Prot. n. 2754/2012/F/

**AUDIZIONE DEL 16 MAGGIO 2012
PRESSO LA COMMISSIONE IGIENE E SANITA' DEL SENATO
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2935 IN MATERIA DI SPERIMENTAZIONE
CLINICA E RIFORMA DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE**

Illustre Presidente, illustri Senatori,

ringrazio per l'invito a riferire in Commissione circa le nostre valutazioni sul testo del DDL 2935.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Veterinari Italiani limiterà le proprie osservazioni al Capo II - PROFESSIONI SANITARIE - **Art. 7** (Delega al Governo per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie di medico chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista) che ci coinvolge direttamente ed all'**Art. 9** (Esercizio abusivo di una professione sanitaria).

La proposta di riforma ci trova ampiamente concordi. Relativamente ai principi siamo davanti ad una proposta di riordino efficace e responsabile alla luce dei moderni ruoli e compiti a cui sono chiamati i professionisti e le loro istituzioni rappresentative.

Le condizioni di cui all'**art. 7 comma 2**

lettera e)

la partecipazione ed assunzione di ruoli e compiti degli Ordini nelle procedure relative all'esame di abilitazione all'esercizio professionale (naturalmente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica), trova questa Federazione concorde, ove il principio si raccordi con il Ministero dell'Università e della Ricerca al fine di garantire alle Commissioni condizioni di terzietà e sollevare l'attuale situazione di conflitto di interessi.

Attualmente le Commissioni prevedono la presenza minoritaria della componente Ordinistica, e sono composte prevalentemente dagli stessi universitari che hanno laureato il candidato qualche mese prima. E' di tutta evidenza che le Commissioni dovrebbero avere una composizione paritetica Università/Ordini;

lett. g)

in armonia con le osservazioni già avanzate da FNOMCeO, andrebbero soppresse, al termine del dispositivo, le parole "...ed eticamente fondate", essendo alquanto incerta la correlazione tra le responsabilità e la fondatezza etica delle stesse.

lett. h)

dopo le parole “...*specifici organi*” aggiungere “*interni*” al fine di sottolineare che il giudizio disciplinare è, per sua stessa natura, un procedimento tra pari.

I profili di responsabilità dei professionisti della salute, sono presenti e rilevanti in tutte le forme giurisdizionali: penale, civile, contabile, amministrativa; ambiti nei quali legittimamente il giudice è quello di tutti. Ma ribadiamo che la giurisdizione disciplinare, per le sue peculiarità e fonti (Codice Deontologico) deve continuare ad essere interna alle professioni, ferme rimanendo le garanzie procedurali e la separazione della funzione giudicante da quella istruttoria.

Nel merito del sistema disciplinare attuale è solo il caso di ricordare che il giudizio di primo grado, gestito dagli Ordini, è sotto il profilo giuridico un atto amministrativo avverso il quale il professionista può ricorrere alla Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) del Ministero della Salute, con sospensione automatica della effettività della sanzione; sospensione che diversamente dall’ordinamento civile va conservata fino all’esito del giudizio di appello, disponendo gli Ordini del potere cautelare per le fattispecie di maggior rilevanza sulla professione e sull’utenza.

Questo organismo è presieduto da un Giudice del Consiglio di Stato, circostanza che fornisce garanzie di controllo delle regole procedurali e della valutazione del merito del giudizio, non incontrando limiti nel potere di statuizione. Il terzo grado è quello di legittimità riservato alla Corte di Cassazione, considerata la rilevanza che le sanzioni assumono nella vita del professionista e la cui afflittività incide su valori costituzionalmente garantiti, quali la libertà di iniziativa economica, la libertà di esercizio dell’attività, di circolazione e quant’altro.

Da rilevare che il procedimento disciplinare può essere avviato sia dall’Ordine motu proprio, sia dalla procura della Repubblica, sia dal Ministero della Salute.

Questa struttura procedimentale ci pare che già oggi sia sostanzialmente garante di una compiuta terzietà di valutazione del profilo disciplinare, ricomprendendo nel suo sviluppo legittimi connotati di laicità.

lettera i)

FNOVI chiede venga stralciata dal testo dalle parole “...*escludendo l’assoggettabilità...*” fino alla fine del periodo: le professioni sanitarie trovano il loro regime non soltanto nel diritto penale, civile o amministrativo, giusti o no, applicabili o no che siano, ma primariamente nella deontologia. Unica condizione per la quale esistono gli Ordini di collettività professionali che esercitano l’autogiustizia che si fonda sul rispetto della deontologia.

Proprio per questo non possono e non devono esistere situazioni dove escludere dalla verifica deontologica (e quindi all’assoggettabilità alle sanzioni) eventuali “*comportamenti adottati in applicazione di linee guida, protocolli terapeutici, disposizioni organizzative emanate dalle regioni nei confronti del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale*”.

Questo indirizzo non ci pare sostenibile sul piano giuridico oltre che pratico, volendo sottrarre all’azione disciplinare degli Ordini profili di responsabilità in contesti nei quali la magistratura comunque non li considera scriminanti per la responsabilità civile penale e contabile dei professionisti (Sentenza Corte Suprema di Cassazione – Sez. IV Penale n. 1873/11).

lettera p)

FNOVI chiede venga stralciata dal testo dalle parole “...*e prevedere la facoltà...*” fino alla fine del periodo. Nel panorama delle professioni agiscono soggetti che aggregano e

rappresentano i professionisti (sindacati, società, associazioni), con modalità (adesione volontaria) e finalità (tutela di una parte) diverse da quelle dell'Ordine.

Noi Ordini professionali rivendichiamo a gran voce questa diversità, in nome della universalità (tutti i Medici Veterinari hanno l'obbligo di iscrizione), della terzietà (l'Ordine come soggetto di garanzia della prestazione professionale), della compatibilità e dell'assenza di conflitto di interessi (l'indipendenza intellettuale della professione trova nell'Ordine la sua massima incarnazione istituzionale).

Si spiega in questi termini il concetto di "rappresentanza esponenziale", come interlocuzione di garanzia per lo Stato, i Ministeri, il Legislatore. Come Ente pubblico ausiliario. In questa accezione, l'Ordine ha un vincolo di fedeltà, di lealtà e di collaborazione nei confronti delle istituzioni e dell'ordinamento vigente. Il che comporta anche il dovere di farsi portavoce dell'ordinamento professionale presso tutti i soggetti, istituzionali e non, che non la conoscono o la travisano. E' questo un ruolo non sovrapponibile a quello di altre espressioni aggregative. E' in virtù di questo rapporto istituzionale fiduciario che lo Stato ci riconosce un potere disciplinare, da esercitarsi senza compromessi e senza tutele di parte, in un'ottica di sempre maggiore terzietà. L'Ordine professionale non si batte per rivendicare alla professione posizioni contabili, non firma contratti, non avvia trattative, non è "parte" sociale, non interferisce nel libero mercato, non detta accordi stipendiali con le pubbliche amministrazioni.

Proprio per questi motivi la previsione di "*assemblee rappresentative delle minoranze*" auspicata dalle rappresentanze sindacali non solo è illogica, ma è anche ingiustificabile in quanto sottende l'esistenza e la rappresentatività di minoranze portatrici di interessi diversi da quelli ordinistici, che non hanno e non devono avere albergo negli Ordini professionali, interlocutori esponenzialmente istituzionali nei confronti dello Stato a cui è stato affidato il compito di custodire la fede pubblica, di vigilare sul rapporto fra la professione e i Cittadini. Gli Ordini sono istituzioni molto diverse da semplici corporazioni di professionisti. Non ci sono maggioranze o minoranze più o meno qualificate. L'Ordine non rappresenta i professionisti, ma la Professione.

Le condizioni di cui all'**art. 9**

Il fenomeno dell'esercizio abusivo della professione di medico veterinario è diffuso, ma scarsamente perseguito. Pur essendo un reato penale, spesso foriero di altri illeciti penali come il maltrattamento, l'uccisione di animali o l'immissione al consumo di alimenti nocivi o pericolosi, il Legislatore e la Magistratura non sembrano volerlo considerare una priorità nel contrasto ai crimini in sanità. Le iniziative di legge per dare maggiore efficacia all'articolo 348 del Codice Penale stanno subendo un iter travagliato anche in Senato; tuttavia la FNOVI ritiene che il provvedimento oggetto della presente audizione rappresenti il contenitore legislativo più coerente e idoneo per definire misure di contrasto verso un reato profondamente lesivo di quell'utenza che proprio gli Ordini professionali sono istituzionalmente tenuti a tutelare.

Si rappresenta infine la necessità di stabilire una cooperazione istituzionale più efficace fra l'Ordine Professionale e l'Autorità Giudiziaria, sia rispetto ai flussi informativi che all'efficacia degli interventi di contrasto dei reati contro la professione, contro i pazienti e i cittadini.

Si suggerisce di modificare l'articolo 348 CP prevedendo:

- inasprimento delle sanzioni.
- confische di beni mobili e immobili utilizzati per commettere il reato.
- sanzioni e confische anche per i professionisti sanitari prestanome e/o si siano resi complici allo scopo di permettere il tentativo o la consumazione del reato.
- che l'Autorità giudiziaria informi l'Ordine professionale all'avvio delle indagini, anche per dar modo di costituirsi parte offesa all'Ordine, e a chiusura del procedimento.
- la condanna comporti la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge.

Grazie Presidente e illustri Senatori. Rimaniamo in attesa e a disposizione per ogni chiarimento e precisazione in merito alle nostre osservazioni.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

